

**Deliberazione della Commissione Straordinaria
(Dr. G. Meloni - Dr.ssa M. C. Ippolito - Dr. D. Giordano)**

REGISTRO GENERALE

N. 369 del **11 LUG. 2019**

STRUTTURA PROPONENTE:

PROPOSTA N.

OGGETTO: Integrare deliberazione n. 298 del 6 giugno 2019 avente ad oggetto "Proposta di dissesto ASP RC"

Il costo scaturente dalla presente proposta viene imputato nel bilancio _____ come segue:

CONTO _____ €. _____

CONTO _____ €. _____

CONTO _____ €. _____

CONTO _____ €. _____

Note _____

Il Funzionario Bilancio e Programmazione _____

Il Direttore/Dirigente ed il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, attestano la completezza e la regolarità a norma di legge dei dati, dei documenti e delle procedure seguite

Il Resp.le del Procedimento

Il Direttore

Data _____

Parere del Direttore

Favorevole Non Favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

Firma Data _____

Parere del Direttore Sanitario

Favorevole Non Favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

Firma Data _____

La Commissione Straordinaria

Premesso che con DPR dell'11/03/2019 registrato alla Corte dei Conti il 19/03/2019 la gestione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria è stata affidata alla Commissione Straordinaria composta dal Prefetto Giovanni Meloni, dal Viceprefetto Vicario Maria Carolina Ippolito e dal Dirigente Area I Dir. Seconda Fascia Dr. Domenico Giordano;

Vista la deliberazione n. 298 del 6 giugno 2019 la Commissione Straordinaria nominata ex art. 143 TUEL per la gestione di questa Azienda Sanitaria Provinciale, ha segnalato al Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina del dissesto finanziario e della gestione straordinaria, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 10 comma 4 del decreto legge n. 35 /2019, convertito nella legge 25 giugno 2019 n. 60,

Considerato quanto segue:

- l'introduzione dell'istituto del dissesto finanziario per gli enti del servizio sanitario regionale costituisce una assoluta novità nell'ordinamento, e la stessa disciplina contenuta nel decreto legge 35/2019, come convertito in legge 60/2019, presenta aspetti peculiari. Difatti il legislatore, dopo aver introdotto nuove e specifiche norme per regolare l'istituto, ha operato con la tecnica del rimando alle disposizioni già vigenti contenute del Titolo VIII del TUEL in quanto compatibili con la norme innovative contenute dello stesso decreto legge 35/2019
- le innovazioni normative riguardano soprattutto la fase iniziale della procedura di dissesto finanziario degli enti del Servizio Sanitario Regionale., il cui primo atto è costituito dalla segnalazione, con valore di proposta, da parte dell'organo di vertice dell'azienda sanitaria – Commissione Straordinaria, nel caso di specie - al Commissario ad Acta, circa la sussistenza dei presupposti per la gestione straordinaria dell'ente.
- I presupposti indicati nella novella legislativa consistono, in via alternativa:
 - a) In gravi e reiterate irregolarità nella gestione dei bilanci, anche alla luce delle osservazioni formulate dal collegio sindacale o delle pronunce della competente sezione regionale della Corte dei conti, ovvero,
 - b) nella manifesta e reiterata incapacità di gestione.
- una condizione aziendale in cui venga acclarata, anche in via alternativa, la sussistenza dei presupposti suddetti, determina la dichiaratorio di dissesto e l'avvio della gestione straordinaria, alla quale sono imputate, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte fino al 31 dicembre 2018.
- Il Consiglio di Stato, con orientamento costante sin dalla sentenza della Sez. V del 16 gennaio 2012, n. 143/2012 ha stabilito che la decisione di dichiarare lo stato di dissesto finanziario, rappresenta una determinazione vincolata (ed ineludibile) in presenza dei presupposti di fatto fissati dalla legge. Tale principio di diritto risulta ampiamente condiviso dalla Corte dei Conti, in quanto, la dichiarazione di dissesto, in presenza dei presupposti di legge mirano a garantire il principio di continuità dell'amministrazione, che si fonda anzitutto sul dovere della Repubblica di garantire i Livelli essenziali delle prestazioni., ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m9 Costituzione. Tale dovere assume particolare valenza nel capo degli enti del servizio sanitario, in cui a partire dal decreto legislativo n 502/1992 sono stati previsti i LEA (Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria).
- In argomento Anche la Corte Costituzionale ha avuto modo di rilevare che di fronte all'impossibilità di risanare strutturalmente l'ente in disavanzo, si deve necessariamente porre una cesura con il passato così da consentire agli amministratori di svolgere il loro mandato senza gravose "eredità"» (Corte costituzionale sent. n. 18/2019, § 6 in diritto) e ripristinare – con la

separazione del bilancio in bonis (c.d. gestione ordinaria) da quello dissestato – le condizioni per erogare le prestazioni essenziali, rassicurando i fornitori e gli utenti sulla solvibilità e continuità funzionale dell'ente.

- Per tale ragione quando la continuità dell'amministrazione non può essere assicurata perché il bilancio pubblico non riesce più a sostenere le funzioni e servizi pubblici, anche per la crisi di relazione innestata col mercato coi fornitori (che rischiano a loro volta di diventare insolventi a causa dell'inefficienze del bilancio pubblico), e preso atto che, a differenza delle imprese (la cui espulsione dal mercato è necessaria, per teoria economica e giuridica, ove inefficienti) le istituzioni non possono essere estromesse dal sistema per l'essenzialità della loro funzione rispetto al funzionamento della società, risulta necessario avviare la procedura di dissesto finanziario quale strumento che consente di coniugare la corretta erogazione dei servizi sanitari comunitari, con la necessità di risanamento finanziario, economico e contabile.

Ciò posto le condizioni in cui versa questa Azienda Sanitaria Provinciale evidenziano la piena sussistenza di entrambi i presupposti previsti dalla legge per il dissesto finanziario, la cui dichiarazione si pone in termini di obbligo, alla luce del vigente quadro normativo e giurisprudenziale.

a) Sussistenza di gravi e reiterate irregolarità nella gestione dei bilanci.

- La sussistenza di gravissime e reiterate irregolarità nella gestione dei bilanci è stata contestata dalla Corte dei Conti- Sezione Regionale di Controllo della Regione Calabria, con reiterate pronunce, ed in ultimo con la deliberazione 13 del 7 febbraio 2019, che fa riferimento a gravi profili di illegittimità direttamente accertati e rilevati dal Collegio Sindacale dell'ASP di Reggio Siciliana
- Si evidenzia la deliberazione della Corte dei Conti si innesta nell'ambito dei controlli, verifiche ed accertamenti che la Corte dei Conti esercita ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica anche per quanto riguarda la gestione finanziaria degli enti del servizio sanitario nazionale (art. 1 commi 166 e ss. Legge 266/2005).
- A seguito della entrata in vigore dell'articolo 1 comma 3 e 7 del decreto legge n. 174/2012 convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012 n. 213, le verifiche attribuite alla Corte dei Conti hanno assunto particolare rilevanza ed incisività. Difatti, in caso di accertamento da parte delle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti “ di squilibri economici e finanziari, mancata copertura di spese, violazioni di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria” vi è l'obbligo per le amministrazioni interessate di adottare, entro sessanta giorni alla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di inottemperanza all'obbligo di trasmissione o di esito negativo della verifica risulta “ preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria,
- Innanzitutto la Sezione di Controllo della Corte dei Conti, nell'ambito dell'azione di verifica e di accertamento ai fini della tutela economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, svolta ai sensi dell'art. 1 commi 166 della legge n. 266/2005 ha preliminarmente accertato la mancata approvazione dei bilanci di esercizio relativi alle annualità 2013-2014-2015-2016-2017 e 2018.
- L'assenza dei bilanci di esercizio determina evidentemente la totale alterazione dei corretti criteri di gestione economica finanziaria e contabile, con grave violazione dei principi stabiliti sin dal Decreto legislativo 502/1992. che impone alle aziende sanitarie pubbliche la contabilità analitica

per centri di costo, , mediante l'equilibrio tra costi e ricavi, secondo i principi della contabilità economico-patrimoniale fondata sul principio di competenza economica.

- Stante l'assenza dei bilanci di esercizio sin dall'annualità 2013, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria non ha predisposto il piano attuativo, il bilancio pluriennale di revisione, ed il bilancio economico preventivo, che costituiscono, ai sensi degli articoli 12 della legge regionale 23 dicembre 1996 n. 43 gli indispensabili strumenti di programmazione finanziaria. In pratica l'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria opera in totale assenza di attività di programmazione, e ciò ha impedito ed impedisce di svolgere le necessarie attività di valutazione ed analisi comparativa sui costi, sui risultati e sugli obiettivi, ed il rispetto del vincolo del bilancio con totale alterazione del sistema di budget per come definito dall'art. 17 della citata legge regionale . Allo stesso modo, la mancata adozione degli strumenti finanziari inibisce totalmente le doverose attività di programmazione e di controllo in ordine alla correlazione tra i fattori di produzione impiegati e i servizi prodotti, tra gli obiettivi programmati e gli obiettivi raggiunti, tra i livelli di spesa previsti e i livelli di spesa sostenuti; l'esame, nel corso dell'esercizio, dei risultati di gestione rispetto ai dati del bilancio preventivo economico; corretto utilizzo di beni strumentali, attrezzature mediche e dei farmaci, con grave violazione delle norme statali di finanza pubblica e delle legge regionali.
- In tale contesto di assoluta illegittimità, il Collegio Sindacale ha rilevato specificamente quanto segue:
 - a) la sussistenza, alla data del 31 dicembre 2013 poste debitorie pregresse non contabilmente sistemate ed in particolare debiti da regolarizzare su pignoramenti assegnati per un importo di € 395.565.901,00 La circostanza della mancata regolarizzazione di ingente mole di debiti pregressi ha costituito ostacolo insormontabile alla approvazione dei bilanci di esercizio a decorrere dal 2013 ad oggi.
 - b) La assoluta inattendibilità dei dati riguardanti il disavanzo degli esercizi 2014 e 2015 riguardanti l'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria , considerati rispettivamente nei DCA recanti l'approvazione del bilancio consolidato sanitario regionale per i corrispondenti anni, con alterazione e sottostima del disavanzo di gestione del SSR della Calabria ed incapienza dei provvedimenti di ripiano del debito.
 - c) la sussistenza, con riferimento agli esercizi 2016,2017 e 2018 di sopravvenienze passive – costi di competenza riguardanti l'esercizio 2014 e antecedenti, rispettivamente per euro 20.567.227,17; per euro 31.426.018,29 e per euro 21.813.002,37 per come risulta dalle determinazioni dirigenziale e dai verbali del Collegio Sindacale Il trattamento contabile delle sopravvenienze passive risulta particolarmente confuso e di difficilissima, se non impossibile ricostruzione : a titolo esemplificativo il Collegio Sindacale ha rilevato, con riferimento all'anno 2018 ,che alla data del 10 agosto 2018 il saldo delle sopravvenienze passive risultava pari ad € 21.813.002,37, mentre alla data del 31 dicembre dello stesso anno il saldo risulterebbe ammontare ad € 3.310.092,78. Peraltro in violazione di competenza economica le spese derivanti dall'applicazione degli interessi, le spese legali e dei giudizi di ottemperanza(il cui numero è definito mostruoso dal Collegio Sindacale) risulta pressoché costantemente riportato tra sopravvenienze passive
- A fronte delle indicate sopravvenienze passive in presenza di esercizi chiusi , ma di bilanci non adottati, non sono stati predisposti negli esercizi interessati accantonamenti al fondo rischi ed oneri, che anche con riferimento al 31 dicembre 2018 risulta avere un valore pari a euro- zero . La mancata di accantonamenti al fondo rischi ed oneri risulta particolarmente grave avuto riguardo alle condizioni in cui si trova questa Azienda, A tal proposito è sufficiente, anche se non esaustivo, riportare i dati economici relativi al solo contenzioso legale, e considerare il rischio di soccombenza, che risulta storicamente di valore elevato. Con riferimento alla situazione

esistenza al 31 dicembre 2016 l'ufficio affari legali, interpellato dal Collegio Sindacale, ha indicato in euro 52.072.090,37 il valore del contenzioso specificando che tale valore non è reale, in quanto non comprensivo dei titoli giudiziari e degli atti esecutivi derivanti da giudizi nei quali l'Azienda non si è costituita in giudizio, e la sua non utilizzabilità ai fini della redazione del bilancio.

- Successivamente con nota del 3 maggio 2019 prot. 1962 l'ufficio legale, a richiesta della Commissione Straordinaria ha rappresentato che " l'importo degli atti legali potenzialmente dovuto è pari ad euro 512.430.928,08 (decurtabile del 50%).
- I dati ora citati, e riferiti al solo contenzioso legale, oltre ad accentuare la grave violazione di legge e dei principi contabili stabiliti dall'OIC sulla obbligatorietà del fondo rischi ed oneri, attestano una condizione di incontrollabilità assoluta dei processi economici contabili e finanziari, evidenziata altresì dal valore del contenzioso, che in tre anni risulterebbe decuplicato (o nella ipotesi migliore quintuplicato) passando da un valore di circa 52 milioni di euro ad un valore di circa 512 milioni di euro-
- d) l'utilizzo, costante e permanente del ricorso all'anticipazione di tesoreria, con scopertura costantemente rilevate per tutto l'anno 2018 e pari ad € 140.960,070,89 (30 marzo 2018) € 757.935.475,44 (30 giugno 2018) € 153.406.891.71 (al 30 settembre 2018) ed euro 115.911.696,77. Il collegio sindacale , dopo aver rilevato di non aver avuto alcuna risposta dagli uffici competenti circa il mancato utilizzo di fondi disponibili presso la Banca d'Italia e la circa la consistenza di fondi vincolati aspecifica destinazione e/o di vincoli pignorati, ha quantificato in euro 3.551029,54 i costi per approvvigionamenti di liquidità presso il tesoriere per l'anno 2018, ed in euro 6.647.167,37 i costi della stessa voce per l'anno 2017.

Esposte nei termini di cui sopra le irregolarità riportate nella relazione del Collegio Sindacale(cui si rinvia per maggiori dettagli) la Corte dei Conti ha trasmesso a questa ASP la citata deliberazione n. 13 del 2019 ordinando di eseguire un supplemento istruttorio in relazione alle gravi criticità segnalate.

Le risultanze degli accertamenti compiuti dal dirigente all'uopo incaricato dalla Commissione Straordinaria sono compendiate nella relazione prot. n. 1923 del 2 maggio 2019 nella quale è stata riconosciuta la fondatezza dei rilievi esposti dal Collegio Sindacale. Nelle medesima relazione il dirigente ha rappresentato che pur non essendovi alcun bilancio approvato a partire dall'anno 2013, ha tuttavia rilevato che per gli esercizi finanziari dal 2013 al 2017 l'azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria ha caricato sulla apposita piattaforma informatica del Ministero della Salute i modelli relativi al Conto Economico ed allo stato Patrimoniale.

A tal proposito occorre rilevare che il Collegio Sindacale ha evidenziato la totale inattendibilità delle scritture contabili relative al conto economico, per riscontrata assenza di mastri, note integrative, relazioni sulla gestione, libro giornale (mai istituito).

Inoltre la sola redazione del conto economico e dello stato patrimoniale, non può essere considerata surrogatoria del bilancio di esercizio, considerato che l'articolo 25 della legge regionale 23 dicembre 1996 n. 43 prevede che il bilancio d'esercizio si articola in a) stato patrimoniale;b) conto economico; c) nota integrativa e .deve rappresentare n modo veritiero e corretto, il risultato economico, la situazione patrimoniale e finanziaria nel periodo di riferimento, con separata indicazione dei servizi socio – assistenziali. Per quanto rilevato dal Collegio Sindacale il conto economico e lo stato patrimoniale aziendale non consentono la corretta programmazione finanziario attuabile con gli strumenti definiti dagli articoli 12 della legge regionale 23 dicembre 1996 n. 43l e delle norme in materia di contabilità pubblica.

Analogamente e per molti versi, anche più grave condizione si è determinata anche con riferimento all'esercizio 2018. Il Collegio Sindacale, ha reiteratamente segnalato gravi irregolarità nella gestione contabile, economica e finanziaria dell'Azienda, In particolare il Collegio Sindacale con i

verbale n. 3 del 1 aprile 2019, con riferimento al conto economico del quarto trimestre 2018 ha evidenziate gravi violazioni dei principi contabili, In particolare Il Collegio Sindacale nel richiamare le segnalazioni fatte durante tutto il corso dell'anno 2018, specificamente con i verbali n. 107, 135 e 143 sulla erronea contabilizzazione di dati che hanno alterato il risultato economico d'esercizio ha evidenziato che sussistono le c.d "poste contabili da acclarare " per un importo di decine milioni di euro , che non sono transitate nella contabilità dell'azienda, nonostante tali poste ha acclarare costituiscano costi che la incidenza non viene considerata ai fine della determinazione del risultato d'esercizio. Il collegio Sindacale ha altresì evidenziato che il bilancio d'esercizio 2018 non può prescindere dall'adozione dei bilanci dal 2013 al 2017 e dalla necessaria regolarizzazione delle poste debitorie pregresse.

Anche il Dipartimento della Salute e Politiche Sanitarie – Settore 5 della Regione Calabria in sede di sede di controllo di gestione, monitoraggio flussi economici beni e servizio dei modelli CE ed SP esercizio 2018 di questa azienda Sanitaria , con i verbali della riunioni del 22-23 e 28 maggio 2019 , dopo aver rilevato numerassimo carenze documentali, ha accertato una imponente serie di anomalie ne modelli relativo al conto economico ed allo stato patrimoniale – consuntivo 2018, che si indicano in via meramente esemplificati e non esaustiva.

Per quanto riguarda il conto economico:

- mancata indicazione delle insussistenze attive e passive a conto economico.
- disallineamenti e squilibri in numerosi settori gestionali;
- gravi irregolarità nella gestione della fatturazione elettronica, con gravi refluenze sull'intero ciclo passivo dell'azienda.;
- carenze di informazione in merito alla gestione dei beni e servizi ed all'ammontare dei costi relative, mancato invio del flusso SDO e dei flussi di produzione ambulatoriale;
- gravi criticità nella gestione dei costi per il personale, con carenze di informazione circa gli accantonamenti da porre per il personale dirigente e per i convenzionati;
- carenza di ricognizione del Fondo rischi al 31 dicembre 2018;
- carenze ricognitive e irregolarità contabili nella gestione dell'area costi esterni (servizi sanitari da privato in convenzione) assenza in ordine alla verifica di rischi per contenzioso extrabudget) della medicina di base e della farmaceutica convenzionata;
- per quanto riguarda lo stato patrimoniale;
- incoerenza del saldo di apertura crediti verso Regione rispetto a quanto iscritto nello stato patrimoniale 2017;
- incoerenza della movimentazione delle voci per finanziamenti per investimenti con le rilevazioni delle sterilizzazioni rilevate nell'anno;
- erronee imputazioni al conto economico di voci relative allo stato patrimoniale;
- presenza di " partite da acclarare per un ammontare di € 53.914.000, circa tali da rendere necessario rettifiche ed integrazioni ai modelli CE e SP 2018 consuntivo;

Sussistenza della manifesta e reiterata incapacità di gestione.

- Parimenti sussistente risulta anche il presupposto della manifesta e incapacità di gestione di questa Azienda Sanitarie, per come chiaramente attestato dal DPR 11 marzo 2019 con il quale è stato disposto la scioglimento dell'Azienda per accertate forme di infiltrazione e di condizionamento della criminalità organizzata . Gli atti prodromici e presupposti al citato DPR – relazione del Prefetto di Reggio Calabria, Relazione del Ministro dell'Interno hanno difatti dato ampiamente conto della condizione di caos organizzativo e gestionale, e di elevata mala gestito in cui si è trovata l'Azienda, con la totale violazione delle regole in materia di amministrazione delle personale, di contratti pubblici e di finanza e contabilità pubblica.

- La gravità della condizione in cui versa l'ASP di Reggio Calabria e che comporta la necessità di una pronuncia di dissesto finanziario e della conseguente gestione straordinaria ai sensi del decreto legge 35/209 è stata evidenziata in sede di giudizio di parificazione del rendiconto generale della regione Calabria per l'esercizio finanziario 2017. In tale sede all'adunanza del 28 novembre 2018 la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo si è così testualmente espressa:
“In tale preoccupante panorama, occorre particolarmente considerare la situazione di gravissimo disordine amministrativo/contabile in cui versa la ASP di Reggio Calabria. Nonostante il problema sia noto alla Regione e alla struttura commissariale, la ASP continua a non approvare bilanci dal 2013, ha effettuato il pagamento dei propri debiti pregressi solo in minima parte (14% del totale) e non dispone evidentemente di una struttura deputata a verificare la correttezza dei pagamenti effettuati, con il costante rischio di estinguere più volte lo stesso debito, o di pagare somme oggettivamente non dovute”;
- In definitiva l'attuale condizione dell'azienda sanitaria provinciale versa in una situazione debitoria non più fronteggiabile con la ordinaria gestione del debito pregresso e maturato fino al 31 dicembre 2018. Le azioni esecutive continuamente poste in essere dai creditori dell'Azienda erodono le somme destinate all'erogazione dei servizi riferiti all'esercizio corrente, che pertanto non possono essere correttamente garantite. Gli inevitabili ritardi nei pagamenti i pagamenti riferiti ai debiti per obbligazioni riguardanti l'esercizio finanziario corrente costituiranno quindi motivi di ulteriore contenzioso, con ciclico e reiterato aumento di costi per spese ed interessi legali, oltre che fonte di danno per la collettività. Vi è quindi una crisi strutturale della capacità di pagamento: in presenza di un accertato squilibrio strutturale che impedisce all'Azienda di dare “validamente” copertura e soddisfazione alle pretese creditorie, pretese per le quali la legge richiede solo vi siano civilisticamente i requisiti della “liquidità” ed della “esigibilità”, non anche il carattere della certezza e/o della intraneità al bilancio: dovendosi quindi necessariamente considerare anche i debiti “fuori bilancio” o passività dalla consistenza “incerta, nonché di erogare con regolarità i servizi indispensabili alla tutela della salute individuale e collettiva. Vi è al contempo una gravissima situazione di disordine amministrativo e gestionale, dettagliatamente acclarata nel provvedimento di scioglimento di questa Azienda Sanitaria disposto con DPR 11 marzo 2019 ed atti in esso richiamati

Ritenuto che stante la sussistenza della condizioni sopra esposte, la declaratoria del dissesto finanziario e della conseguente gestione straordinaria, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 10 comma 4 del decreto legge n. 35 /2019, convertito nella legge 25 giugno 2019 n. 60, costituisce elemento fondamentale per l'azione di ripristino della legalità che l'ordinamento assegna alla Commissione Straordinaria ai sensi degli articoli 143 e seguenti del TUEL

DELIBERA

- Di integrare la deliberazione n. 298 del 6 giugno 2019 nei termini di cui in parte motiva;
- Di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per la Regione Calabria, al Commissario ad acta per il piano di rientro regione Calabria, alla Prefettura di Reggio Calabria – al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie e al Collegio Sindacale.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dr. Giovanni Meloni


Dr.ssa Maria Carolina Ippolito

Dr. Domenico Giordano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


La presente deliberazione e' trasmessa al Collegio Sindacale in data 11 LUG. 2019

IL DIRETTORE AA. GG.

_____ 

La presente deliberazione e' stata pubblicata il 11 LUG. 2019

IL DIRETTORE AA. GG.

_____ 

La presente deliberazione e' conforme all'originale per uso amministrativo

IL DIRETTORE AA. GG.

La presente deliberazione e' stata trasmessa all'Assessorato alla Sanità (*) in data _____

IL DIRETTORE AA. GG.

(*)Art. 13 L.R. N.11/2004. (Controlli sugli atti delle aziende) 1. Sono soggetti a controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti delle aziende del servizio sanitario regionale: a) bilancio economico-preventivo, bilancio di esercizio comprensivo del conto consultivo; b) atto aziendale e piani attuativi comprensivi delle dotazioni organiche e loro variazioni; c) regolamenti di organizzazione. 2. Gli atti indicati nel comma precedente sono trasmessi, entro quindici giorni dall'adozione, al Dipartimento regionale della Sanità, che provvede all'istruttoria necessaria per l'esercizio del controllo. La Giunta regionale esercita il controllo sugli atti di cui al comma precedente entro 60 giorni dalla data di ricezione; decorso inutilmente tale termine gli atti si intendono approvati.